

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Welte-Wenu/UAMI — Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)

(Causa T-413/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES — Impedimento assoluto alla registrazione — Imitazione dell'emblema di un'organizzazione internazionale intergovernativa — Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 6 ter della convenzione di Parigi — Contenuto della domanda di dichiarazione di nullità — Ricevibilità di nuovi elementi — Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento n. 207/2009 — Regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 — Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte della decisione della divisione di annullamento»]**

(2013/C 55/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Welte-Wenu GmbH (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: avv. T. Kahl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e F.W. Bulst, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH.

Dispositivo

- 1) Il punto 3 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH, è annullato, là dove esso sottolinea che la Welte-Wenu sopporta le spese del procedimento di dichiarazione di nullità e le include nella somma globale di EUR 2 500 che la Welte-Wenu deve rimborsare alla Commissione europea.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Welte-Wenu sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI. La Commissione sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 — Gigabyte Technology/UAMI — Haskins (Gigabyte)

(Causa T-451/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Gigabyte — Marchio comunitario denominativo anteriore GIGABITER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2013/C 55/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Gigabyte Technology Co., Ltd (Taipei, Taiwan) (rappresentante: avv. F. Schwerbrock)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Robert A. Haskins (Quakertown, Pennsylvania, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 20 maggio 2011 (procedimento R 2047/2010-2), relativo ad un procedimento di opposizione tra Robert A. Haskins e la Gigabyte Technology Co., Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Gigabyte Technology Co., Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2013 — Spectrum Brands (UK)/UAMI — Philips (STEAM GLIDE)

(Causa T-544/11) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario denominativo STEAM GLIDE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2013/C 55/19)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Spectrum Brands (UK) Ltd (Manchester, Regno Unito) (rappresentante: avv. S. Malynicz)